



# COMUNE DI GUARDAVALLE

( PROVINCIA DI CATANZARO )

<><><

## **ORDINANZA n. 40 del 19 Luglio 2019**

DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO SOTTO IL PROFILO DEL DECORO URBANO ED ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI, AL CONTRASTO DI SITUAZIONI DI DEGRADO ED INCURIA DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE , COMMERCIALE, ARTIGIANALE O DI SERVIZIO.

### **IL SINDACO**

Premesso che nel centro storico di Guardavalle e, più in generale in tutto il territorio comunale, si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono l'immagine il decoro e la percezione della sicurezza urbana, valori questi ultimi, che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti;

Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall'oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, da lungo tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna attività;

Constatato che questa condizione di degrado è maggiormente presente nel centro storico, dove vi sono edifici le cui facciate ed i manufatti ad esse pertinenti denotano notevole degrado ed incuria, nei quali è maggiore il rischio di distacchi di intonaci, di altre parti costruttive strutturali che possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Accertato che vi sono immobili inutilizzati con spazi rientranti o protetti da serrande a maglia tubolare, in ferro tondo o microforate, dove l'intercapedine tra queste e la porta di ingresso, soglia o vetrina diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari, causando, oltre a gravi problemi di sicurezza e di igiene pubblica, un forte degrado estetico, che si riflette altresì sull'immagine e qualità di vita complessiva del quartiere interessato, con pregiudizio inoltre della coesione sociale pacifica tra gli abitanti ed i titolari delle attività economiche preesistenti;

Rilevato altresì che il fenomeno sopra descritto recando pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, genera anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del centro storico della città, ma anche l'accrescersi della percezione di insicurezza da parte della maggior parte della cittadinanza ed una crescente ed infondata convinzione di quest'ultima circa un presunto disinteresse da parte della pubblica amministrazione locale;

Ritenuto opportuno pertanto, perseguendo l'obiettivo prioritario di questa Amministrazione, di rafforzare non solo la sicurezza reale dei cittadini, ma anche la reale percezione di sicurezza, il cui livello costituisce un indicatore della qualità della vita sociale della comunità;

Rilevato pertanto doveroso, per la Pubblica Amministrazione, adottare strumenti efficaci che, alla luce nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi del decoro e della convivenza urbana e sociale;

Che risulta a questo proposito necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il deturpamento del patrimonio collettivo, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile nel centro urbano;

Ritenuto necessario adottare azioni efficaci per recuperare, sotto il profilo del decoro urbano dei fabbricati di competenza dei privati e/o pubblici, innanzitutto l'area del centro storico, tenuto anche conto della presenza, tra l'altro di importanti edifici e monumenti storici, oggetto anche di visite turistiche.

Visto l'art.54 del D. Lgs.18.8.2000 n. 267 (T.U.EL.), recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del Decreto-Legge 23.05.2008 n. 92 convertito con modificazioni in Legge 24.7.2008 n. 125 ed in particolare:

- ✓ il comma 1, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- ✓ il comma 4, che demanda al Sindaco il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano i suddetti beni.

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed, il decoro urbano,

## **ORDINA**

**1) ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Guardavalle, per le motivazioni illustrate in premessa:**

**- Di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse;**

**- Di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all'eliminazione di staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità**

**- Di provvedere alla cancellazione delle scritte , ove presenti, sui muri esterni visibili dalla pubblica via;**

**- Di tenere ordinate e pulite le aree private visibili dagli spazi pubblici;**

- Di garantire un'adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all'interno dell'immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;
- Di sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- Di eliminare, o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;

2) che In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81.

3) che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24.10.08, con una sanzione amministrativa e che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa, ovvero rimuovere eventuali rifiuti o cessare il comportamento scorretto, ripristinando lo stato dei luoghi. L'inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell'art. 650 del Codice penale.

4) che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ( T.U.E.L.), la presente ordinanza venga trasmessa al Sig. Prefetto della provincia di Catanzaro

5) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Locale -
- alla Stazione dei Carabinieri di Guardavalle
- alla protezione Civile di Catanzaro

La Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n. 689/1981, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

## **INFORMA**

**Che** contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR di Catanzaro entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Guardavalle 19.07.2019

IL SINDACO  
GIUSEPPE USSIA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993